



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI GORIZIA

**RACCOLTA PROVINCIALE
DEGLI USI
2000**



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI GORIZIA

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI 2000

**Approvata dalla Giunta Camerale
con Deliberazione n. 137 del 23 luglio 2001**

PRESENTAZIONE

Nell'ambito dei nuovi servizi di regolazione e tutela del mercato attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 l'accertamento e la raccolta degli usi dell'economia locale rientrano, senza dubbio, nel novero delle più tipiche funzioni istituzionali svolte dagli enti camerali.

Nell'inflazionato panorama legislativo odierno, difatti, gli usi e le consuetudini costituiscono ancora un'importante fonte del diritto e possono quindi fornire un prezioso aiuto alla risoluzione delle controversie tra gli attori protagonisti del mercato quali le imprese da un lato ed i consumatori-utenti dall'altro.

Le principali novità contenute nella presente Raccolta riguardano i settori dei servizi del credito ed alberghiero. Mentre nel primo caso l'intero testo degli usi bancari è stato rivisto alla luce della più recente normativa intervenuta negli ultimi anni a livello comunitario e nazionale, i secondi hanno trovato posto per la prima volta fra gli usi "codificati" della nostra provincia.

Nel ringraziare, pertanto, vivamente tutti coloro che sono stati impegnati a lungo nelle complesse operazioni di revisione (quali, in particolare, i componenti della Commissione Provinciale e dei Comitati Tecnici) si auspica che anche quest'ultima pubblicazione camerale possa costituire un valido strumento di lavoro per l'attività degli operatori economici dell'Isontino e per gli studiosi in genere.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI GORIZIA
EMILIO SGARLATA

USI PROVINCIALI

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

A) QUALIFICHE
(non è stata rilevata l'esistenza di usi)

B) DENOMINAZIONI
(non è stata rilevata l'esistenza di usi)

C) CLAUSOLE PRINCIPALI
(non è stata rilevata l'esistenza di usi)

D) MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 1

Il diritto di mediazione, salvo le eccezioni indicate nella tariffa, deve essere pagato per intero, da ciascuna delle parti contraenti, ad affare concluso.

Art. 2

Se il mediatore è richiesto da una delle parti e rifiutato dall'altra e se l'affare è tuttavia concluso, il diritto è pagato, per la sua quota, dalla sola parte che ha richiesto il mediatore.

E) PROVVISORIE E SCONTI
(non è stata rilevata l'esistenza di usi)

F) TERMINI
(non è stata rilevata l'esistenza di usi)

G) CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI
(non è stata rilevata l'esistenza di usi)

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

(Non è stata rilevata l'esistenza di usi in quanto la materia è regolata interamente da norme di legge riguardanti l'agricoltura)

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Capitolo 1

COMPRAVENDITA

Art. 1

Gli immobili urbani si intendono compravenduti, salvo patto contrario, nello stato di fatto in cui si trovano.

Art. 2

Nel contratto preliminare di compravendita l'immobile può essere indicato con dati sufficienti ad individuarlo anche senza l'indicazione dei dati tavolari.

Capitolo 2

LOCAZIONE

Art. 1

Il pagamento del canone di affitto è effettuato a rate mensili, entro i primi 5 giorni del mese.

Art. 2

Alla fine della locazione i locali devono essere riconsegnati nello stato pristino, liberi, puliti - non ritinteggiati - con vetri alle finestre non mancanti, né rotti.

Art. 3

Le piccole riparazioni (ai focolai, stufe, impianti igienico-sanitari, seramenti) sono a carico del conduttore, cui spettano le spese di tinteggiatura dei locali se questa avviene nel corso della locazione ad iniziativa del conduttore stesso.

Spetta anche al conduttore sostenere le spese ed il rimborso degli eventuali danni per l'installazione delle antenne radio e TV. Le spese di riparazione dello stabile sono a carico del proprietario.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

(Non è stata rilevata l'esistenza di usi in quanto la materia è regolata interamente da norme di legge riguardanti l'agricoltura)

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo 1

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

DEL CONTRATTO

Art. 1

La battuta o la stretta di mano accompagnata dalle parole “fatto”, “affare fatto”, o altre simili espressioni, indica la conclusione del contratto.

Art. 2

I bovini si vendono a capo; i suini, i caprini e gli ovini anche per gruppo.

Art. 3

Per “uso macello” si vende a “peso vivo”, a “peso morto” o a “peso tramontino”, oppure “ad occhio”.

Art. 4

Il peso vivo dei bovini grossi, degli equini e dei suini viene calcolato dopo un digiuno che va dall'ultimo pasto serale al mattino successivo (circa 12 ore): per i vitelli dopo 6-8 ore di digiuno.

In caso di inadempienza al digiuno, le parti si accordano per un abbuono.

Il peso vivo degli ovini e dei caprini si determina “ad occhio”.

Art. 5

Il peso morto dei bovini grossi e degli equini è dato dal peso della carcassa ridotta in quattro quarti, tolto il sangue, la testa (tagliata all'articolazione occipito-atlantoidea), gli arti anteriori (separati dall'articolazione carpo-metacarpica), gli arti posteriori (separati dall'articolazione tarso-metatarsica), le mammelle, gli organi genitali esterni ed interni e tutti i visceri compreso il diaframma e la rognonata.

Per i bovini grossi e per gli equini, se il peso viene accertato subito dopo la macellazione, viene praticata una tara, variabile dall'1 al 2% sul peso morto, secondo gli accordi fra le parti.

Per il bestiame macellato proveniente da provincie limitrofe, in merito al carniccio del diaframma ed alla rognonata, si seguono le consuetudini del luogo di origine.

Il peso morto dei vitelli denominato “tramontino” viene accertato dopo tre ore dalla macellazione (raffreddamento naturale) ed è dato dal peso dell’animale compresa la pelle, escluso il sangue, le budella, gli stomaci e la vescica urinaria.

Il peso morto dei suini, accertato dopo tre ore circa dalla macellazione (raffreddamento naturale) si ottiene dopo depilato l’animale e tolti il sangue, lo stomaco, gli intestini, la vescica urinaria, gli organi genitali e la milza.

Tanto per i vitelli che per i suini, se il peso viene accertato subito dopo la macellazione, il venditore concede 1 kg. di calo a capo.

Per gli ovini adulti (pecore e castrati), il peso morto viene calcolato come per i bovini; per gli agnelli e capretti a peso tramontino.

DELLA CAPARRA

Art. 6

All’atto della conclusione dell’affare, salvo patti contrari, viene corrisposta dall’acquirente al venditore la “caparra” a conferma dell’affare concluso. La misura della caparra viene fissata d’accordo fra le parti ed è generalmente commisurata in proporzione al prezzo pattuito ed è normalmente di un decimo del prezzo stesso.

Il venditore che, senza ragione, si rifiuti di consegnare gli animali, è tenuto a restituire la caparra ed a pagare altrettanta somma all’acquirente (“doppia caparra”).

Ove l’acquirente rifiuti di ricevere gli animali o non li ritiri entro il termine pattuito, la caparra diviene proprietà del venditore.

Tali disposizioni non si applicano qualora, in luogo della caparra, viene corrisposto in misura più elevata un acconto sul prezzo convenuto.

DELLA GARANZIA

Art. 7

I contratti vengono fatti con una o più delle seguenti garanzie:

- legale (“secondo legge”) stabilita dal Codice Civile ed integrata dagli usi locali;
- specifica, per determinati vizi o difetti, nonché per la destinazione o uso dell’animale;
- senza garanzia (“a rischio e pericolo del compratore”), per la quale occorre espressa dichiarazione del venditore.

Quando non si accenna a garanzia si intende che il contratto è stipulato con le garanzie stabilite dalla legge (garanzia legale).

Qualora l’animale venga venduto “a piacimento” del compratore, s’intende sempre con garanzia legale.

Può essere pattuito che la garanzia viene a cessare qualora il compratore rivenda a terzi l’animale.

Art. 8

I difetti o vizi redibitori per i quali nella provincia di Gorizia il venditore è garante sia tacitamente, sia con le parole “garantisco per i difetti di legge”, sono i seguenti:

Equini

1. bolsaggine (giorni di garanzia 8);
2. corneggio cronico (giorni di garanzia 8);
3. ticchio nelle sue diverse forme (giorni di garanzia 8);
4. capostorno cronico (giorni di garanzia 40);
5. luna (giorni di garanzia 40);
6. epilessia e vertigini (giorni di garanzia 40);
7. zoppicatura cronica intermittente (giorni di garanzia 15);
8. coliche frequenti e ricorrenti (giorni di garanzia 30);
9. vizi d’animo nelle loro diverse forme, come ad esempio l’ombrosità, mania periodica, restio (ostinatezza non prodotta da cause transitorie), rustichezza, indocilità, scappare, inobbedienza al freno, malvagità, mordere, tirare calci, non lasciarsi ferrare (con esclusione per i puledri fino a 2 anni e mezzo di età) (giorni di garanzia 15).

Bovini

1. malattie prodotte da un processo lento e cronico degli organi respiratori (giorni di garanzia 8);
2. malattie croniche dell'apparato gastro intestinale (giorni di garanzia 8);
3. malattie croniche dell'apparato circolatorio (giorni di garanzia 8);
4. malattie croniche dell'apparato urinario (giorni di garanzia 8);
5. malattie croniche dell'apparato genitale femminile (spurghi, "torizza", infertilità, "mostrar la mare") (giorni di garanzia 21);
6. malattie croniche dell'apparato genitale maschile (impotenza sessuale, tricomoniasi) (giorni di garanzia 21);
7. malattie croniche dell'apparato mammario (giorni di garanzia 15);
8. crampo "again" (giorni di garanzia 15);
9. zoppicatura cronica intermittente (doglia vecchia sempreché non dipenda da difetti visibili) (giorni di garanzia 15);
10. vertigini, epilessia e vertigine idatidea (giorni di garanzia 40);
11. lesioni croniche giudicate preesistenti al contratto prodotte da ingestione di corpi estranei (giorni di garanzia 30);
12. vizi d'animo: restio, rifiuto al giogo ed al lavoro, tragiogare, cozzare, rifiuto a lasciarsi mungere o poppare, lingua serpentina, sempre che non si tratti di difetti dovuti a causa transitoria (giorni di garanzia 15).

Suini

1. panicatura (giorni di garanzia 15);
2. criptorchidia ("mal castrati") (giorni di garanzia 40).

Ovini

1. malattie croniche dell'apparato circolatorio, respiratorio e digerente (giorni di garanzia 8);
2. capostorno (giorni di garanzia 15).

Per gli animali giovani in età da latte, di tutte le specie, che vengono venduti “da vita”, non vengono date le garanzie.

Art. 9

La garanzia decorre dal giorno della consegna dell'animale.

Art. 10

Sono in ogni caso garantite le malattie “contagiose”. Non sono commerciabili per allevamento gli animali con malattie contagiose in atto, i quali per legge sono soggetti all'obbligo di segregazione o abbattimento.

Per le infezioni occulte il venditore è tenuto responsabile per la durata media dei rispettivi periodi di incubazione.

Art. 11

L'acquirente ha il dovere di tenere con la diligenza del buon allevatore il capo acquistato nel periodo di garanzia.

Art. 12

Il venditore di animali per “uso macello” a peso morto è garante che tutte le parti dell'animale vengano poste al libero consumo, comprese le frattaglie.

Se il fegato ed il cuore vengono esclusi dal consumo, il venditore è tenuto a concedere l'abbuono di eguale peso in carne all'acquirente; per il sequestro del polmone nessun abbuono.

Art. 13

Nei contratti di animali da macello a peso vivo o ad occhio il venditore garantisce, anche tacitamente, che le carni siano sane (“di prima”). La confisca delle frattaglie non comporta risarcimento di danni.

Art. 14

La responsabilità per un'eventuale assegnazione delle carni a bassa macelleria, così come la confisca delle carni, è a carico del venditore, salvo che quest'ultimo abbia venduto l'animale “senza garanzia” o per lo meno ad un prezzo che indichi già una svalutazione dell'animale.

Art. 15

L'acquirente di una vacca garantita come lattifera ha diritto di restituirla al venditore ove riscontrasse che non è docile alla mungitura, presenti i capezzoli insufficientemente funzionanti o non dia latte nella quantità stabilita. In quest'ultimo caso è ammessa una tolleranza fino a due litri in meno giornalieri, intendendo sempre un'alimentazione normale nella zona.

Per la mungitura a macchina va richiesta, da parte dell'acquirente, garanzia specifica.

Art. 16

Se una vacca è stata garantita gravida o gestante e si constata, entro 15 giorni, che non è tale, l'acquirente ha il diritto di scegliere fra la rescissione del contratto o la trattenuta dell'eventuale deposito di garanzia per la gravidanza. Ciò non pregiudica peraltro, per l'eventuale rescissione del contratto, la rifusione dei diritti e delle spese per il mantenimento da parte del compratore.

Se nel contratto è stata garantita l'epoca della gravidanza ed il parto avviene in epoca posteriore, è ammessa la tolleranza di un mese. Se il ritardo è superiore al mese, verrà dal venditore corrisposto al compratore un compenso in proporzione del ritardo e dell'entità del prezzo pagato per la vacca.

In caso di aborto o di feto morto entro il termine di 48 ore dalla vendita, il danno è del venditore, a meno che il fatto non avvenga in seguito ad accertati traumatismi posteriori alla consegna.

DENUNZIA DEI VIZI ED AZIONE REDIBITORIA

Art. 17

Se durante il tempo della garanzia l'animale si ammala, il compratore, ove presuma che la malattia dipenda da vizio preesistente al contratto, ne avverte subito il venditore e lo invita a ritirare l'animale.

La denuncia dei vizi viene fatta al venditore, o in sua vece, al mediatore, con il mezzo più rapido.

Il venditore può pretendere certificato veterinario attestante la gravità del vizio o della malattia.

Le spese per questi accertamenti sono a carico del venditore qualora risulti un difetto.

È in facoltà del venditore assoggettare l'animale, a sue spese, a nuova visita veterinaria da parte di un veterinario di sua fiducia.

Qualora il nuovo referto risultasse contraddittorio con il primo, si usa, con l'accordo delle parti ed a spese della parte in torto, assoggettare l'animale ad una ultima e decisiva perizia da parte di un terzo veterinario che diventa arbitro inappellabile per precisare l'esistenza o meno del difetto denunciato e per decidere se esso debba portare all'azione redibitoria od all'azione estimatoria.

Art. 18

Ove il venditore non acceda all'invito rivoltogli e ne sorga una controversia, il compratore fa visitare di regola l'animale da un veterinario e ne segue le prescrizioni per la cura. In questo caso l'animale può essere anche affidato a terza persona o a uno stallo pubblico. Ove non intervenga un amichevole componimento, il termine per ricorrere in giudizio per proporre l'azione redibitoria è quello di 40 giorni dalla consegna, salvo particolari convenzioni contrattuali.

Il termine di 40 giorni vale anche in tutti gli altri casi di vizi dell'animale (gravidanza, lattazione, lavoro, etc.).

Art. 19

Se la malattia però, deriva da causa fortuita o posteriore al contratto, oppure da negligenza del compratore, il danno è di questi.

Art. 20

Se l'animale muore entro 48 ore dalla consegna, si presume, se non è provata la negligenza del compratore, che l'inizio del male sia preesistente alla consegna e la responsabilità spetta al venditore.

Art. 21

Se l'animale muore dopo 48 ore, ma durante il periodo della garanzia, il compratore fa eseguire da un veterinario l'autopsia e si fa rilasciare il relativo verbale al fine di stabilire se la malattia preesisteva o meno alla consegna.

Ove a seguito dell'autopsia risulti che l'origine della malattia preesisteva alla consegna, il danno è del venditore; in caso contrario, il danno

è del compratore. Quando resti incerto se il principio del male sia anteriore o posteriore alla consegna, il danno si divide fra le parti.

Art. 22

Nelle vendite di animali bovini ed equini in coppia od a quadriglia, l'eventuale malattia o vizio redibitorio constatato in uno di essi, dà diritto alla rescissione del contratto per la coppia o quadriglia, e non per il solo animale difettoso.

Non si considera coppia quella della madre con il giovane nato; però, ove il prezzo sia complessivo, la rescissione del contratto si estende ad entrambi a capi ("pesciade").

Art. 23

Per gli animali venduti in branco, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto per tutti ove riscontrasse, anche in uno solo dei medesimi, una malattia di natura contagiosa o di infestazione. In caso di altre malattie e difetti riscontrati in uno o più animali del branco, la rescissione, si limita a questi soli.

PAGAMENTO ED ALTRE SPESE

Art. 24

Il pagamento viene fatto di regola alla consegna dell'animale. Talvolta anche dopo la visita veterinaria. Resta sempre inteso che rimangono validi i periodi di garanzia.

Nel caso sia stato pattuito il versamento di un deposito, questo viene concordato fra le parti e viene generalmente affidato a persona di fiducia; il deposito può essere fatto anche presso il compratore. Chi detiene il deposito esegue il pagamento dopo 8 giorni dalla consegna dell'animale, salvo ragioni particolari che possono protrarre la consegna alla scadenza di un periodo pattuito. Non esegue il pagamento se l'acquirente ha posto il fermo del deposito con qualunque mezzo, anche senza certificato veterinario.

Il rilascio del deposito non influisce sulle garanzie che implicano una durata superiore a quella del deposito stesso.

Per gli animali da macello contrattati a peso morto, il pagamento viene fatto dopo la pesatura dell'animale morto.

Le spese di macellazione vengono pagate dal compratore; quelle di pesatura fanno carico al venditore.

DEI DOCUMENTI

Art. 25

Il venditore è obbligato a consegnare al compratore, oltre all'animale, anche i documenti ad esso relativi e prescritti dalla legge (certificato di vaccinazione contro l'afta epizootica, la peste suina, la tubercolosi, la brucellosi, la rabbia, la leucosi; certificati genealogici, etc.).

DEL TRASPORTO

Art. 26

Le responsabilità per il trasporto dell'animale sono a carico del venditore qualora, per contratto, questi si sia impegnato a consegnarlo al domicilio del compratore e viceversa.

Le spese di trasporto, etc. sono a carico del compratore, salvo patto contrario.

Capitolo 2

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

- a) Frumento
- b) Granoturco
- c) Riso
- d) Cereali minori
- e) Patate

Per i prodotti da a) a e) non è stata rilevata l'esistenza di usi

f) Ortaggi

A) MERCATI ALL'INGROSSO

Bolletta d'acquisto

Art. 1

Intervenuto l'accordo sul prezzo, il compratore a conferma dell'affare, rilascia al venditore una bolletta nella quale sono indicati il nome e la sede della ditta acquirente, la qualità, il quantitativo delle partite acquistate e il prezzo pattuito.

Pesature e pagamento della merce

Art. 2

Sui mercati il venditore, salvo patti contrari, fa pesare a proprie spese, alla presenza del compratore, la merce contrattata, sulla bilancia pubblica del mercato, salvo che il venditore non accetti la bilancia del compratore, e consegna quindi la merce restituendo la bolletta di acquisto all'acquirente.

Tara per scarto

Art. 3

Nelle contrattazioni di frutta fresca il compratore è tenuto a verificare la merce.

In caso di acquisti di frutta e particolarmente di ciliege fatti in quantitativi considerevoli e per i quali non possa essere eseguito con precisione lo scarto al momento della contrattazione, viene fatto, salvo patto contrario, un abbuono del 3% del peso.

Nessuna detrazione per scarto viene fatta nelle contrattazioni di ortaggi.

B) CONTRATTAZIONI PRESSO IL PRODUTTORE

Art. 4

Per gli acquisti di patate fatti direttamente presso il produttore, l'acquirente può consegnare al venditore, in luogo della caparra in denari, i sacchi vuoti per l'imballaggio della merce contrattata.

Pesatura

Art. 5

La pesatura viene fatta in presenza del compratore presso il venditore con bilancia dello stesso, ove questo ne sia sprovvisto, con bilancia dell'acquirente o al magazzino di quest'ultimo oppure in dotazione della Stazione ferroviaria, ove la merce debba essere spedita a mezzo ferrovia.

Tara per scarto e abbuono

Art. 6

Anche nelle contrattazioni fatte presso il produttore viene detratto lo scarto. L'abbuono viene calcolato come nelle contrattazioni fatte sui pubblici mercati. Negli acquisti di patate all'ingrosso, l'abbuono viene calcolato nella misura di 2-4% del peso, compresa la tara del sacco.

C) COMMERCIO DI ESPORTAZIONE

Imballaggio

Art. 7

La frutta fresca e gli ortaggi destinati all'esportazione vengono normalmente spediti in cassette accatastabili di legno o plastica.

Per piccole spedizioni, il collettame, in cassette piatte (plateaux), salvo diverse disposizioni emanate dall'Istituto Commercio Estero (I.C.E.).

I prezzi vengono contrattati a peso netto. L'imballaggio viene fornito dall'esportatore.

Acquisti per conto di ditte estere

Art. 8

Gli acquisti di frutta fresca o di ortaggi per conto di ditte estere vengono fatti in seguito a commissione delle ditte stesse.

Nel caso non venga indicato il prezzo si intende che l'acquisto debba essere fatto al prezzo di giornata.

Ove trattasi di acquistare e ritirare quantitativi notevoli di frutta fresca e più particolarmente di ciliege, gli acquirenti esteri possono trattenersi presso la ditta incaricata degli acquisti per tutta la stagione o inviare presso la stessa un proprio fiduciario.

Pagamento delle fatture

Art. 9

La merce spedita all'estero, salvo patti contrari o diverse disposizioni di legge, viene fatturata per contanti e senza sconto.

g) Uve da vino, mosti e vini

Art. 1

Nella parte collinare della provincia le uve vengono trattate facendo riferimento alla denominazione di origine controllata COLLIO senza alcun riferimento al grado zuccherino. Nella restante parte della provincia, nonché per le uve non di produzione D.O.C. COLLIO viene fatto riferimento a peso/grado zuccherino.

Operazioni di vendemmia in provincia di Gorizia

In provincia di Gorizia la vendemmia si realizza nei seguenti modi:

- a) con l'impiego di operai a tempo indeterminato;
- b) con l'assunzione di operai stagionali;
- c) direttamente dal proprietario con l'aiuto di familiari, parenti, nonché di conoscenti che si offrono nelle ore libere dal loro impegno lavorativo.

Si avvalgono di operai a tempo indeterminato e operai stagionali le grandi aziende a conduzione indiretta.

Si avvalgono di operai stagionali, con l'aiuto dei familiari e parenti, nonché di conoscenti le aziende a conduzione diretta con indirizzo produttivo prevalentemente viticolo.

Si avvalgono esclusivamente dei propri familiari e parenti, nonché di conoscenti, le aziende a conduzione diretta con indirizzo produttivo prevalentemente cerealicolo-zootecnico.

L'aiuto dei parenti è sempre gratuito.

L'aiuto dei conoscenti è puramente occasionale in quanto concesso nelle ore libere dal proprio lavoro.

Salvo patti contrari è gratuito, oppure rientra nello scambio di mano d'opera.

Mosti e vini di produzione locale e su piazza

Art. 1

I mosti ed i vini di produzione locale si contrattano presso il produttore, per assaggio, con visita alla cantina, o per campione o grado (anche zuccherino per i soli mosti).

I vini esistenti nei magazzini sono venduti, salvo patto contrario, a peso, che si intende sempre per quintale. Per il vino venduto a fiaschi o in bottiglie con obbligo di resa del vuoto ("vuoto a rendere"), il compratore deve prestare cauzione per i vuoti e le gabbie e risponde delle eventuali rotture.

Art. 2

I contratti di mosti e vini presso il produttore sono stipulati, salvo patto contrario, in base al peso (quintale).

Art. 3

È d'uso di dare la caparra, la cui misura ammonta ordinariamente a circa il 10% del valore della merce contrattata. Essa vale come conferma dell'affare e come principio di pagamento.

Art. 4

Ove la consegna del vino debba essere differita non è d'uso la sigillazione delle botti. È per altro in facoltà del compratore di prelevare un campione di vino contrattato.

Art. 5

La conservazione del campione non è circondata da alcuna particolare modalità o cautela.

Art. 6

I recipienti per il trasporto del mosto o del vino sono messi a disposizione dal compratore, salvo patti contrari.

Art. 7

Se i recipienti vengono messi a disposizione dal venditore, la restituzione deve essere fatta subito dopo lo scarico, salvo patto contrario.

Qualora venga pattuita la restituzione dei recipienti, a consumo ultimato del vino o del mosto, il compratore è tenuto a conservare gli stessi e risponde del danno causato per sua colpa.

Art. 8

Il trasporto del vino a domicilio del compratore nelle contrattazioni fatte presso i magazzini o depositi all'ingrosso, salvo patti contrari, è a carico del venditore, sempre quando ciò avvenga nel perimetro della città.

Nelle contrattazioni di vini locali fatte sul luogo di produzione, qualora il produttore si assuma l'incarico del trasporto alla destinazione designata dal compratore, lo scarico viene eseguito a cura e spese del compratore.

Art. 9

Nel caso di contrattazioni di vini locali fatte presso il produttore, se non è stato fissato il termine per la consegna, si intende che questa debba essere eseguita prontamente.

Art. 10

Ove la consegna del vino debba essere fatta in più riprese ad intervalli di tempo piuttosto lunghi, il venditore ha l'obbligo di conservare il prodotto ed i recipienti secondo le regole della tecnica e di consegnare vino di qualità sana.

Art. 11

Nel caso il mosto o il vino corrispondano solo in parte al campione, l'acquirente può rifiutare anche l'intera partita contrattata e pretendere altresì la restituzione del doppio della caparra.

Art. 12

Il pagamento, salvo patti contrari, si intende che deve essere fatto a contanti, dopo ricevuta e verificata la merce.

Mosti e vini fuori piazza

Art. 13

I mosti si contrattano sulla base di un dato grado alcolico svolto o da svolgersi, ovvero in base al grado zuccherino.

I vini sono contrattati sulla base di una determinata gradazione alcolica e provenienza, sani e senza difetti.

Le gradazioni alcoliche si accertano con l'ebullioscopio Malligand.

Art. 14

I vini possono essere trattati anche su campione.

Per i vini trattati su campione, sia direttamente sul posto di produzione, sia a mezzo di intermediario sulla piazza, il venditore o rispettivamente il suo incaricato, sono tenuti - a richiesta - a consegnare al compratore due o più campioni sigillati.

Art. 15

I vini e mosti di provenienza da altre provincie vengono venduti a quintale.

Art. 16

Per i vini venduti franco arrivo, il peso accettabile è quello determinato in arrivo.

Art. 17

Nelle contrattazioni fatte sulla base di un determinato grado alcolico, la tolleranza è quella prevista dalla legge.

Art. 18

Se nelle contrattazioni di vini non si fa cenno del titolo di gessatura, il compratore può rifiutare quei vini che sorpassino il limite di gessatura legale.

Art. 19

I vini da bottiglia sono trattati su campione, sulla base della provenienza, sul loro carattere speciale e loro profumo, inteso sempre escluso qualunque difetto.

Art. 20

I vini in fiaschi o bottiglie sono venduti a numero, precisando la capacità del recipiente.

Art. 21

Quanto non ci sia patto speciale, per i contratti di fiaschi e bottiglie a numero, s'intende che il valore del recipiente è compreso nel prezzo stabilito.

Art. 22

I vini di Marsala, vermouths e tutti i vini liquorosi, compresi gli spumanti, sono venduti sulla base delle loro marche speciali di Case e di località.

Art. 23

Il venditore presta, salvo patto contrario, i propri fusti o damigiane.

Art. 24

Il pagamento, salvo patti contrari, s'intende debba essere fatto alla consegna, dopo controllata la merce.

Art. 25

Non esiste sulla piazza di Gorizia un uso per cui debba essere corrisposta al personale viaggiante di Case fornitrici di vino, una mediazione.

Art. 26

Il calo naturale del vino trasportato in fusti a mezzo ferrovia è dell'1%.

Nessun calo viene riconosciuto per il vino trasportato in damigiane, fiaschi e bottiglie.

- h) olive
- i) agrumi
- l) frutta fresca
- m) frutta secca

Per i prodotti da h) a m) non è stata rilevata l'esistenza di usi

n) foraggi

Art. 1

I fieni stagionali, salvo patti contrari, si vendono a peso. Se comperati “in erba”, il prezzo si determina in ragione della misura del terreno (metri quadrati o ettari) o “ad occhio” se il terreno non è facilmente misurabile.

La paglia si vende a peso.

Art. 2

Il fieno si vende previa visita al monte o sui carri, se si tratta di fieno secco, o ai prati, nel caso di vendita di fieno in erba.

Può vendersi anche per campione.

Il fieno si vende sciolto o imballato; la paglia sempre imballata a macchina.

Art. 3

Qualora il contratto sia concluso su visita dell'acquirente, questi non può sollevare eccezioni sulla qualità della merce.

Nelle contrattazioni fatte su campione si intende che i foraggi devono essere ad esso corrispondenti.

Per vendite di foraggi effettuate “per carro a vista” non sono ammesse eccezioni sul peso e sulla qualità della merce.

SPESE

Art. 4

Nel caso di contratto “in erba” o fieno in prato, le spese di falciatura, disseccatura, carico e scarico incombono al compratore, salvo patti contrari.

Nelle contrattazioni a peso, le spese di carico spettano al venditore; quelle di scarico al compratore, salvo patti contrari.

Art. 5

La pesatura dei foraggi viene fatta, salvo patti contrari, con la pesa pubblica più vicina.

Art. 6

La spesa di pesatura dei foraggi, ove non vi sia patto contrario, va a carico del venditore.

TOLLERANZA

Art. 7

Se nel contratto è stata precisata la quantità contrattata non è ammessa tolleranza in più o in meno. Se invece nel contratto la quantità è stata indicata con la parola “circa”, è ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% del peso dei foraggi.

CAPARRA

Art. 8

Nei contratti di foraggi è d'uso la caparra che, salvo patto contrario, vale esclusivamente come conferma dell'affare concluso. Essa è fissata in ragione del 10% del valore della merce.

Il venditore che, senza ragione, si rifiuti di consegnare i foraggi contrattati è tenuto a restituire la caparra ed a pagare uguale somma all'acquirente (“doppia caparra”).

Ove l'acquirente rifiuti di ricevere i foraggi, la caparra diviene di proprietà del venditore.

CONSEGNA

Art. 9

La consegna avviene, salvo patto contrario, sul luogo di produzione.

Se l'acquisto avviene sul mercato, la consegna della merce, salvo patto contrario, viene fatta a cura del venditore ed a spese dell'acquirente.

PAGAMENTO

Art. 10

Il pagamento viene fatto di regola in contanti all'atto della consegna della merce, oppure alla presentazione delle bollette della pesa pubblica.

DIFETTI DEI FORAGGI

Art. 11

Sono ritenuti difetti del fieno l'aver preso acqua sul prato durante l'essiccazione, cosicché ne sia diminuito il valore nutritivo, l'esser ammuffito, impantanato ("montanato") o troppo fermentato, l'essere stato falciato tardivamente, il contenere essenze non accette al bestiame, l'essere mescolato con stramaglie.

Sono considerati difetti della paglia l'essere bagnata o ammuffita o contenere materie eterogenee.

Questi difetti danno diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto o una diminuzione del prezzo.

Del pari può dal compratore essere richiesta la risoluzione del contratto o una congrua riduzione del prezzo, nel caso la qualità dell'intera partita contrattata non corrisponda al campione o allo stato esterno visibile della merce o questa sia di qualità diversa da quella contrattata.

- o) Fiori e piante ornamentali
- p) Piante da vivaio e da trapianto
- q) Piante officinali e coloniali
- r) Droghe e spezie

Per i prodotti da o) a r) non è stata rilevata l'esistenza di usi

Capitolo 3

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Usi comuni a tutte le specie di legnami

Misurazione

Art. 1

La misurazione dei legnami viene praticata dal venditore.

Qualora si esiga l'intervento di un perito misuratore, la spesa relativa va a carico della parte che l'ha richiesto.

Nel calcolo di cubatura si tiene conto fino al terzo decimale (decimetri cubici), restando fermo che, qualora il quarto decimale risultasse esse-

re 5 o più, verrà tenuto computo di questo arrotondamento ad un'unità di decimetro cubico (esempio: mc 5,8145 saranno computati per mc 5,815).

Il metro cubo si ragguaglia come segue:

1 metro cubo pari a 31,66 piedi cubi di Vienna
pari a 23,75 piedi cubi di Venezia
pari a 29,17 piedi cubi di Parigi
pari a 33,15 piedi cubi di Londra

Condizioni di pagamento

Art. 2

I pagamenti per il legname, salvo patto contrario, si intendono da eseguirsi a pronta cassa, senza sconto.

Legname da filo

Art. 3

Il legname da filo deve essere consegnato mercantilmente asciutto.

Tolleranza di quantità e quantitativi contrattuali

Art. 4

Nelle vendite di legname è ammessa a favore del venditore una tolleranza del 10% in più o in meno del quantitativo stabilito.

Per un vagone, quando non sia precisato il quantitativo cubico, si intende un quantitativo di almeno 10 tonnellate. Del pari, per un autotreno si intende un quantitativo da 15 a 20 tonnellate.

Traffico ferroviario

Art. 5

Nelle spedizioni ferroviarie il caricatore è tenuto a sfruttare la portata del carro ferroviario indicata dalla ferrovia per la tassazione a carro completo.

Nelle vendite stabilite alla condizione "franco vagone confine" il dazio doganale di importazione e gli altri diritti di confine e le tasse scambio non si intendono compresi nel prezzo contrattato.

LEGNAMI RESINOSI

Definizione

Art. 6

Per legname resinoso deve intendersi comunemente:

Abete rosso (*Picea excelsa*)

Abete bianco (*Abies alba*)

Larice (*Larix decidua*)

Pino silvestre (*Pinus silvestris*)

Pino nero (*Pinus nigra* var. *austriaca*)

Pino cembro o Cirmolo (*Pinus cembra*)

Quando per partite di abete viene usata la dizione “tipo Carinzia” si intende una partita di abete rosso tollerandosi anche dell’abete bianco. Quando viene usata la dizione “tipo Stiria” si intende una partita di abete bianco.

A) TRONCO (LEGNAME ROTONDO)

Qualità

Art. 7

Il legname rotondo si fornisce scortecciato e senza residui di rami sporgenti.

Il legname rotondo non viene diviso in assortimenti, ma si tratta solamente in qualità “sana mercantile” intendendosi con ciò esclusi i pezzi rotti, affetti da marcio, patiti e comunque deteriorati, fortemente screpolati ed eccessivamente conici.

Nomenclatura

Art. 8

A seconda delle dimensioni il legname rotondo si distingue come segue:

- a) tronchi da sega, in lunghezza da m. 4 a m. 6 con progressione di cm. 50 in cm. 50, a diametro a metà da cm. 25 in avanti, tollerandosi anche i diametri sotto misura da 20-24 cm.

- b) tondoni da costruzione e da sega, di lunghezza da m. 4 in avanti fino a m. 10 e più, con progressione di cm. 10 in cm. 10 e col diametro a metà da cm. 16 in avanti.
- c) tondella da 4 a 8 metri di lunghezza con progressione di cm. 10 in cm. 10 e col diametro a metà da cm. 10 a cm. 15, punta minima cm. 6.
- d) antennelle da m. 8 a m. 12 di lunghezza con progressione di cm. 50 in cm. 50, e col diametro a metà da cm. 10 a cm. 17, punta minima cm. 6.
- e) bottoli in lunghezza da m. 1 a m. 3,50.

Misurazioni

Art. 9

Viene praticata in lunghezza mediante misura a nastro, non tenendosi conto delle frazioni minori di 10 cm.

Il diametro reale oppure la circonferenza si prende a centimetro a metà della lunghezza, calcolando il 1/2 cm. per pieno e si cuba quindi il pezzo geometricamente.

Nei pezzi a sezione ellittica si prendono i due diametri a metà e si forma quindi la media calcolando sempre il 1/2 cm. per intero.

Prezzo: viene fissato a metro cubo oppure a pezzo.

B) LEGNAME SEGATO

Travi

Caratteristiche

Art. 10

Le travi si trattano “mercantili” o “testa a testa” o a “spigolo vivo”.

La qualità deve essere sana. Si escludono come scarto: i pezzi prodotti da piante morte, i patiti, gli affetti da marcio o tarlo, da nodi marci o nodi legati in modo da indebolire il pezzo, i pezzi curvi, quelli molto cipollati, contorti e con fenditure diagonali.

Il grigio prodotto dall'umidità viene tollerato quando si presenti leggermente su qualche pezzo della partita e, qualora non sia stato espressamente escluso, nel contratto.

Il prezzo delle travi si stabilisce a metro cubo. La cubatura si valuta secondo le modalità definite per assortimento.

Travi mercantili uso Trieste

Art. 11

Squadro: le travi devono essere asciate sui quattro lati, con poco smusso fino circa alla metà della loro lunghezza, ove devono avere la grossezza richiesta, misurandosi per pieno anche lo smusso.

Dalla metà alla cima del pezzo viene tollerata una squadratura meno perfetta, seguendo la conicità naturale della pianta. La trave deve presentare però, nella seconda metà, almeno due lati ascianti.

Sezioni: le dimensioni in once più sotto indicate vengono ragguagliate in centimetri come segue:

- 3/3 once = cm. 9/9
- 3/4 once = cm. 9/11
- 4/4 once = cm. 11/11
- 4/5 once = cm. 11/13
- 5/6 once = cm. 13/16
- 6/7 once = cm. 16/19
- 7/8 once = cm. 19/21
- 8/9 once = cm. 21/24
- 9/10 once = cm. 24/27
- 9/11 once = cm. 24/29

Sulle dimensioni surriferite in centimetri è ammessa una tolleranza di 1 cm. in meno nel mezzo della trave.

Lunghezza: la lunghezza va da metro a metro e cioè da m. 4 a m. 12, tollerandosi per l'intera lunghezza una deficienza fino a cm. 5.

Travi testa a testa uso Fiume

Art. 12

Squadro: in merito alla squadra valgono le stesse disposizioni come le travi mercantili uso Trieste, con la differenza che la trave deve presentare la grossezza stabilita in ambedue le estremità.

Sezioni e lunghezza: le sezioni e lunghezze d'uso sono quelle delle travi mercantili uso Trieste.

Misurazione: per la misurazione si eseguono gli usi vigenti per le travi mercantili uso Trieste.

Bordonali mercantili

Art. 13

Squadro: i bordonali vengono asciati, devono essere squadri su tutti i quattro i lati e su tutta la loro lunghezza, tollerandosi qualche lieve smusso fino a due terzi della lunghezza e verso la cima un massimo smusso, che non oltrepassi per ambo gli angoli dello stesso lato in complesso la quarta parte della grossezza o larghezza del pezzo.

Sezioni: le sezioni devono essere di 28x28 cm. ed oltre.

Lunghezza: la lunghezza è di m. 5 ed oltre.

Misurazione: la misurazione si deve effettuare sull'esatto volume del pezzo.

Travi bordonali a spigolo vivo

Art. 14

Sotto questa denominazione si intendono travi e bordonali di misure speciali. La lavorazione, se non richiesta ad ascia, s'intende eseguita a sega.

Squadro: lo squadro deve presentare angoli vivi senza alcun smusso. Viene tollerato soltanto un leggero smusso causato eventualmente dalle manipolazioni effettuate per il trasporto.

Misurazione: la misurazione si deve effettuare sull'esatto volume del pezzo.

Moralame: definizione

Art. 15

Sotto la dizione di moralame si intende legname di resinoso a sezione quadrata (moralì) e a sezione rettangolare (mezzi moralì).

Moralame: qualità

Art. 16

Si distinguono due qualità, e cioè il monte (I - II - III) e lo scarto (imballo).

Entrambi i tipi si suddividono nelle seguenti scelte: prima, seconda, terza e scarto (imballo).

La merce di "prima scelta" deve essere segata in quarta a spigolo vivo ed essere bianca; si tollerano alcuni piccoli nodi bianchi e, limitatamente, anche piccoli nodi neri.

Nella merce di “seconda scelta” si tollerano i difetti della prima scelta, se più accentuati, qualche lieve macchia rossastra, qualche punteggiatura nera prodotta dall’umidità, nodi trasversali che non pregiudichino la solidità del pezzo e leggere fenditure.

Nella merce di “terza scelta” vengono tollerati tutti i difetti sopra indicati, più accentuati ancora ed anche se con cuore, pezzi con qualche smusso, pezzi anneriti e leggermente torti.

Lo scarto (imballo) consiste di pezzi mancanti di misure e senza spigolo e nessun altro difetto escluso.

Moralame: misure

Art. 17

Le misure d'uso sono le seguenti:

Lunghezza: per tutte le specie su indicate la lunghezza è di m. 4 con tolleranza fino a 10 cm. in più.

La lunghezza di conteggio è di m. 4.

Sezioni: le sezioni dei morali vanno da 48/48 a 120/120 millimetri e dei mezzi morali da 34/68 a 60/120 millimetri.

Parzialmente, per un quantitativo non superiore al 30%, è ammessa sulle misure fino a 60/60 mm., senza diritto ad alcun abbuono, una tolleranza di 1 mm. e di 2 mm. oltre i 60 mm.

Anche nelle contrattazioni di morali a spessori ridotti non è ammessa alcuna tolleranza in meno.

Il prezzo viene stabilito a metro cubo.

Correnti e cantinelle

Art. 18

Sono listelli di abete segati nelle seguenti dimensioni:

Lunghezza: 4 metri con tolleranza fino a 10 cm. in più; la misura di conteggio è di 4 metri.

Sezione: per i correnti da 24/48 a 30/60 mm. e per i listelli da 20/20 a 40/40 mm.; per le cantinelle da 6/24 a 15/30 mm.

La qualità deve essere sana. Nelle cantinelle sono tollerati, nei mazzi, pezzi combinati.

Si consegnano in mazzi.

Il prezzo viene fissato a metro cubo.

C) TAVOLAME

Tavolame normale

Art. 19

Sotto la denominazione di tavolame d'abete segato si intendono tavole segate. A seconda dello spessore il tavolame è distinto in scurette, tavole e ponti.

Si distinguono due qualità e cioè il tipo "Carinzia" e quello "Stiria".

Ambedue i tipi si suddividono in cinque scelte: prima, seconda, terza, quarta e scarto (imballo).

Nel tavolame di produzione nazionale la suddivisione è unica tra il "monte" (primo, secondo e terzo) e lo scarto (imballo), inteso sempre escluso il marcio e il rotto.

Assortimenti e scelte

Art. 20

Le vendite vengono effettuate normalmente nei seguenti assortimenti:

- a) "tombante", che comprende tutte le scelte, escluso il marcio ed il rotto;
- b) "monte", che comprende la I, II, e III con al massimo 50% di III;
- c) prima e seconda scelta;
- d) terza scelta;
- e) quarta scelta;
- f) scarto.

Per il tavolame "monte" di produzione nazionale non esiste il limite di percentuale nel terzo.

Il tavolame viene segato conico o parallelo.

La merce di prima scelta dev'essere bianca, sana e ben segata, tollerandosi leggere spaccature in testa, alcuni piccoli nodi bianchi e limitatamente piccoli nodi neri. Relativamente al larice la prima scelta deve essere perfettamente sana, senza spaccature, con esclusione di pezzi resinosi e con alborno, sono tollerati i nodi sani.

Nella merce di seconda scelta si tollerano i difetti della prima scelta, se più accentuati, qualche lieve macchia rossastra o nera e i nodi trasver-

sali, che non pregiudichino la solidità del pezzo. Relativamente al larice vengono tollerati pezzi con l'alburno superiore a 3 cm. su ogni lato, nodi più accentuati e sacche resinose non superiori alla lunghezza di cm. 5.

Nella merce di terza scelta vengono tollerati tutti i difetti sopra indicati, ancora più accentuati.

Sono comprese in tale scelta anche tavole tarlate, con fradicio duro, annerite, per deficiente asciugamento, coniche e male lavorate.

Nella merce di quarta scelta vengono tollerati nodi numerosi, se anche cadenti, molto rosato e uno smusso più accentuato.

Purtuttavia, benché si tratti di materiale scarto, ciascuna tavola deve potersi utilizzare per almeno tre quarti.

Nel larice vengono usualmente trattate solo la prima, seconda e terza scelta e nel pino la prima e la seconda.

Per "scarto" si intende, per tutti i tipi, merce con spaccature e qualsiasi altro difetto.

Misure e prezzi

Art. 21

Le misure d'uso sono le seguenti:

Lunghezza: per tutte le specie sopra indicate la lunghezza è di m. 4 con tolleranza sino a 10 cm. in più.

La misura di conteggio è di m. 4.

Spessore: scurette ... da 6 a 15 mm.

tavole ... da 18 a 30 mm.

ponti ... oltre 30 mm.

Si tollera, senza diritto ad abbuono, una differenza in meno di 1 mm. sugli spessori fino a 20 mm. e di 2 mm. sugli spessori oltre i 20 mm., sempreché però si tratti di legname completamente stagionato.

Nella contrattazione di tavolame a spessori ridotti (18, 24, 28 mm.) non è ammessa alcuna tolleranza in meno.

Larghezza: la larghezza comprende due categorie:

a) sottomisure da 8 a 15 cm.

b) misure normali da 16 cm. in poi.

La misurazione della larghezza si pratifica all'altezza di m. 1,50 dalla parte più larga e a mezzo centimetro calcolato per pieno.

Il prezzo del tavolame si stabilisce per metro cubo.

BOTTOLAME E CORTAME

Definizione

Art. 22

Per bottolame si intende il tavolame ricavato dai bottoli in qualità monte, escluso marcio, rotto e spaccato, da cm. 16 di larghezza in avanti, da m. 2 di lunghezza in avanti, variabili di 10 cm. in 10 cm.

Viene trattato a metro cubo.

Per cortame si intende il legname segato in tavole, escluso marcio e rotto, risultante dai fianchi dei tronchi nelle misure da m. 1 a m. 3,50 di lunghezza e da cm. 8/10 in su di larghezza, qualità tombante.

LEGNAME DI LATIFOGIE

Definizione

Art. 23

Per legname da opera di latifoglie nella provincia di Gorizia gli usi intendono:

Faggio (*Fagus sylvatica*)

Quercia o Rovere (*Quercus robur*, *Quercus pedunculata*, *Quercus pubescens*).

FAGGIO

A) TRONCHI

Qualità

Art. 24

Tronchi di prima scelta: lunghezza da metri 2 in su, diametro minimo 25 cm.; i pezzi da metri 2 a 3 devono essere perfettamente dritti; in quelli da metri 3 in su si tollera una curva non maggiore di 10 cm.

Il legname deve essere di fibra dritta, perfettamente sano, scevro da nodi esterni ed altri difetti ed il cuore nero non deve eccedere i 10 cm. di diametro.

Tronchi di seconda scelta: s'intendono sani, scevri da nodi esterni ed altri difetti ed il cuore nero patito e fibra non dritta, con nodi sani, ma non

più di un metro di lunghezza e di diametro non superiore a cm. 10, tollerandosi la presenza di qualche piccolo nodo marcio o di leggere macchie di riscaldamento.

Tronchi di terza scelta: s'intendono tutti quelli non classificati nella prima e seconda scelta e cioè, con difetti molto più pronunciati, sempre che siano ancora utilizzabili e non rientrino nella categoria dello scarto da fuoco.

Misurazione e prezzo

Art. 25

La misurazione viene fatta a metà del tronco, corteccia esclusa.
Il prezzo si stabilisce a metro cubo.

B) TAVOLAME

Generalità

Art. 26

Il tavolame di faggio viene prodotto rifilato o non rifilato. Sia nell'uno che nell'altro caso può essere naturale ed evaporato (etivè, gedaempft).
Il tavolame non rifilato si tratta sciolto od in Boules.

Tavolame rifilato naturale: assortimenti

Art. 27

Il tavolame rifilato naturale viene segato nelle seguenti dimensioni:

Lunghezza: a) normale da m. 1,80 in poi.
" b) cortame: da m. 1 a m. 1,70 con scatti di 10 cm.
" c) supercortame: da cm. 50 a cm. 90 con scatti di 5 cm.

Larghezza: normale, cortame e supercortame: mm. 18, 25, 32, 38, 50, 60.

Spessore: normale, cortame e supercortame: mm. 18, 25, 32, 38, 50, 60, 70, 80, 100, 120.

Tavolame rifilato naturale: qualità

Art. 28

Si distinguono le seguenti qualità: prima, prima/seconda, mercantile e terza.

La merce di prima scelta deve essere perfettamente sana, ben lavorata e segata a spigoli vivi, senza nodi. Si tollerano su una sola faccia piccoli nodi sani compatti, cuore nero su una sola faccia negli spessori da oltre 60 mm.

La merce di seconda scelta deve essere pure di legno sano e segato a spigoli vivi. Sono ammessi oltre ai difetti indicati nella scelta precedente, le fenditure diritte di testa, non più lunghe di 10 cm. per ogni metro di lunghezza, qualche nodo passante sano ma non più di uno per ogni metro di lunghezza, leggere fenditure di asciugamento, cuore nero da ambo le parti.

Si tollera invece qualche leggera macchia nerastra o gialla e midollo so diritto, sano e trovantesi su di una sola faccia negli spessori da oltre 40 mm., nonché qualche smusso.

Nella merce di terza scelta sono ammessi tutti i difetti delle precedenti scelte ancor più accentuati. Vengono tollerati pure nodi sani raggiati o cipollati che passano il pezzo da parte a parte; pezzi riscaldati, spaccature o fenditure fino alla metà della lunghezza; è ammesso qualche nodo non sano, purché non oltre i 5 cm. di diametro.

Per la qualità mercantile valgono le caratteristiche della prima/seconda.

Lo scarto comprende la merce che non rientra nelle tre precedenti scelte, i pezzi con marcio, quelli spaccati, rotti e con qualsiasi altro difetto.

Tavolame rifilato evaporato: assortimenti

Art. 29

Il tavolame rifilato evaporato viene trattato nelle seguenti dimensioni:

Lunghezza: normale da m. 1,80 in poi;

Larghezza: da cm. 12 in poi;

Spessore: da mm. 18 a mm. 120.

Le misure di cui all'art. 27 relative al cortame e supercortame di faggio naturale valgono anche per il faggio evaporato.

Tavolame rifilato evaporato: qualità

Art. 30

Si distinguono le seguenti qualità: prima/seconda, mercantile e terza.

La merce di prima/seconda scelta deve essere segata parallela, sana e senza nodi.

La merce di qualità mercantile deve essere segata parallela, sana, con tolleranza di qualche nodo passante sano, cuore sano su una sola faccia.

Nella merce di terza scelta sono tollerati i difetti della mercantile più accentuati; inoltre sono tollerati i nodi sani, macchie di sobollito, eventuali leggeri smussi, leggere spaccature.

Misurazione e prezzo

Art. 31

La misurazione della larghezza, tanto per il tavolame rifilato naturale quanto per quello evaporato si effettua a centimetro, calcolando il 1/2 per pieno.

Nella misurazione della lunghezza si calcolano le frazioni di metro di 10 in 10 cm.

Il prezzo del tavolame di faggio si intende per metro cubo.

Tolleranze

Art. 32

Negli spessori del tavolame di faggio è ammessa una tolleranza di 1 mm. in meno sugli spessori fino a 20 mm., di 2 mm. sugli spessori fino a 50 mm. e di 3 mm. sugli spessori oltre i 50 mm., senza però che trattisi di tavolame completamente stagionato.

Tavolame non rifilato naturale: assortimenti e qualità

Art. 33

Si tratta nelle seguenti dimensioni:

Lunghezza: da m. 2 in poi;

Spessore: da mm. 20 a mm. 120.

Per la classificazione e gli assortimenti valgono gli usi vigenti per il tavolame naturale rifilato.

Tavolame non rifilato naturale: misurazione

Art. 34

La misurazione si effettua come per il tavolame naturale rifilato, misurando la tavola a metà lunghezza sulla faccia più stretta per gli spessori fino a 38 mm. e da metà a metà per gli spessori superiori.

Tavolame non rifilato evaporato

Art. 35

Si osservano gli usi vigenti per il faggio naturale, salvo gli stessi limiti di classificazione ed assortimento previsti per il tavolame evaporato rifilato.

QUERCIA O ROVERE

Generalità

Art. 36

S'intendono per legnami di quercia quelli prodotti dalla quercia di montagna (*Quercus robur* o *sessiliflora*) o rovere propriamente detto, da quella di pianura o bassi fondi (*Quercus pedunculata*) o quercia comune a foglia vellutata (*Quercus pubescens*) o rovere d'Istria.

Resta escluso per tutti i legnami di commercio, ad eccezione della legna da fuoco, il cerro (*Quercus cerri* o castani foglie) volgarmente chiamato "cervato".

A) TRONCHI (LEGNAME ROTONDO)

Pilotti

Art. 37

Assortimenti: sono pezzi in stato naturale, aventi la corteccia e tagliati in buona stagione. Le loro dimensioni variano da 5 a 20 metri di lunghezza e da 20 sino a 40 cm. di diametro.

Qualità: si escludono come scarto i pezzi con testa marcia, quelli fradici, tarlati, affetti da tarlo e verme e mancanti di corteccia, i pezzi curvi la cui cima non può essere unita alla base con una linea retta non uscente dalla massa del pezzo ed, infine, quelli prodotti da piante morte.

Misurazione: viene praticata in lunghezza da 25 a 25 cm. Il diametro reale oppure la circonferenza si prende, da centimetro a centimetro, alla metà della lunghezza, diffalcando la corteccia; si cuba il pezzo geometricamente.

Prezzo: viene stipulato a metro cubo.

Tronchi da sega

Art. 38

Assortimenti: sono pezzi in stato naturale aventi la corteccia (ove non fosse stata pattuita merce scortecciata) e tagliati in buona stagione, generalmente da 3 a 6 metri di lunghezza e da m. 0,30 in su di diametro. Salvo convenzioni speciali, la lunghezza media deve essere di almeno m. 4.

Lunghezze e spessori minori sono da convenirsi espressamente; così pure lunghezze eccedenti quella di un vagone, cioè di m. 6,30.

Qualità: s'intendono di prima qualità pezzi perfettamente sani, senza difetti, ben cresciuti, cioè di forma cilindrica, diritti e di fibra diritta; piccoli nodi sono da tollerarsi.

Per seconda qualità intendonsi pezzi perfettamente sani, con nodi sani in numero non maggiore di uno per metro di lunghezza, quelli di forma ellittica, quelli non affatto diritti o di fibra leggermente contorta, come pure pezzi con altri leggeri difetti, che vengono compensati con abbuoni sulla misura, eccetto il tarlo, che resta del tutto escluso.

I tronchi da sega si intendono depurati della parte troppo conica avvicinante la base della pianta. Sono da considerarsi come pezzi non corrispondenti a questa condizione quelli il cui diametro all'estremità sottile differisce da quello dall'estremità grossa di più di 12 mm. per ogni metro di lunghezza.

Misurazione: viene eseguita per la lunghezza da 10 a 10 cm.; per il diametro da centimetro a centimetro pieno, mediante il cavalletto o cosiddetta "canaula", a metà della lunghezza del pezzo, dopo aver levato la corteccia fino all'alburno nel punto di misurazione. Qualora questo coincida con un nodo, il diametro viene misurato al di sopra di tale nodo.

Usandosi il nastro metrico per ottenere il diametro per riduzioni della circonferenza, questa viene misurata da 2 a 2 cm. pieni.

Il cubaggio è sempre inteso per cubo reale, ossia geometrico, in base alla formula: $r \text{ quadrato} \times 3,14 \times l$.

Il prezzo viene stabilito a metro cubo.

B) LEGNAMI SQUADRATI (ad ascia)

Generalità

Art. 39

I legnami di quercia squadrati si suddividono in:

- a) pezzi da costruzione navale;
- b) pezzi da costruzione ed usi diversi.

Pezzi da costruzione navale

Art. 40

I pezzi da costruzione navale si suddividono in: pezzi ordinari dritti e curvi, corbame e pezzi figurati.

I pezzi ordinari dritti e curvi sono pezzi prodotti squadrati da 18x18 cm. sino a 40x40 cm. e da 4 a 10 metri in più.

Questi pezzi (tranne il caso di speciali ordinazioni) sono squadrati a spigolo mercantile, vale e dire tollerando uno smusso di un decimo della lunghezza per ogni angolo del pezzo.

Corbame: sono pezzi squadrati come quelli sopracitati, da 14 cm. di grossezza in avanti e da m. 1,50 di lunghezza in su. Non viene diffalcato lo smusso sempre che questo non sia eccessivo.

Pezzi figurati: per tali si intendono pezzi cresciuti in forme circa eguali alle figure che si esigono per la costruzione dei navigli. Lo squadro di questi è superficiale.

Pezzi da costruzione ed usi diversi

Art. 41

I pezzi da costruzione ed usi diversi vengono prodotti sempre a spigolo vivo e perfettamente dritti, della lunghezza da metri 3 in su e delle spessore da 25x25 cm. in su, ad eccezione delle travi propriamente dette, cioè "gredizze" che si producono in grossezza da 16 a 25 cm.

Quando viene stabilita la lunghezza da m. 3 a 6, s'intende una media lunghezza non minore di m. 4.

Qualità

Art. 42

Vengono esclusi come scarto pezzi che hanno i seguenti difetti, cioè: marcio in testa o nodi marci, fradiciume in qualsiasi parte del pezzo, i pezzi cipollati, il tarlo o verme, la fibra contorta, le fenditure, il grigio e, specialmente per i pezzi da costruzione navale, il cosiddetto "occhio di pernice"; sono però da accettarsi, verso corrispondente abbuono, i pezzi di cui due terze parti fossero prive dei suddetti difetti e servibili allo scopo stabilito.

Sono difetti tollerabili: le spaccature in testa prodotte dalla stagionatura del legno, qualora queste non sorpassino 1/2 metro di lunghezza, qualche vena rossa, l'alburno, qualche nodo marcio - se questo non penetra più di una sesta parte dell'intera grossezza - come pure i buchi di verme grosso in numero limitato.

Misurazione

Art. 43

La misurazione dei legnami di quercia squadrati viene fatta in base alla lunghezza e quindi, a metà del pezzo, in base alla grossezza dei due lati. Ove si tratti di spigolo vivo, non viene tollerato lo smusso.

Prezzo

Art. 44

I prezzi si intendono a metro cubo, con eccezione soltanto per i pezzi figurati, per i quali possono essere fissati ad un tanto per ogni singolo pezzo, secondo la loro più o meno rara forma.

C) LEGNAMI SEGATI

Generalità

Art. 45

Gli usi della provincia di Gorizia trattano solo i segati di quercia comuni o mercantili e non i segati fini.

Tutte le specie di segati di quercia devono essere segate con eccedenza in grossezza di mm. 2 per grossezze inferiori a 50 mm., e di mm. 3 per quelle superiori a 50 mm., a motivo della perdita del disseccamento.

Segati di quercia comuni o mercantili

Art. 46

Vengono segati tanto a macchina quanto a mano da piante e tronchi che non si prestano, sia per qualità che per dimensioni, alla produzione di segati fini e, talvolta, anche da legname squadrato. Tranne quest'ultimo caso, che deve essere portato a cognizione del compratore ed in un certo numero di pezzi può conservare una facciata lavorata all'ascia, tutte le facciate devono essere segate.

Il taglio deve essere parallelo per la grossezza e la larghezza; però si tollerano, nei pezzi segati a mano, deviazioni, per le grossezze, non maggiori di 3 mm. e, per le larghezze, non oltre 15 mm. per metro di lunghezza.

Sono esclusi pezzi affetti da tarlo e da marcio in vari punti, quelli con più di un buco di verme passante il pezzo da parte a parte, quelli con

spaccature che rendono inservibile il pezzo al suo impiego, i cipollati, quelli aventi per ogni metro un numero maggiore di 2 nodi sani più grossi di 5 cm. o nodi marci o forti fenditure.

Vengono tollerati difetti minori, leggere vene rosse, spaccature non più lunghe della larghezza del pezzo, gelatura con o senza corteccia internata; è ammesso l'alburno non eccedente 2 cm. e non esteso sopra più della metà della lunghezza; diversamente esso viene diffalcato dalla lunghezza.

Misurazione: si misura la lunghezza da 25 a 25 cm.; la larghezza in centimetri pieni: lo spessore in millimetri.

Prezzo: i prezzi si intendono a metro cubo.

LEGNA DA ARDERE

Art. 47

Le legna da ardere sono prodotte da legname sano e si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) legna dure o di essenze forti;
- b) legna dolci.

Per legna dure o prodotte da essenze forti si intendono quelle di faggio, quercia, frassino, olmo, acero, carpino, alberi fruttiferi, castagno, robinia.

Per legna dolci si intendono quelle di ontano, betulla, pioppo, salice o conifere.

Le legna da ardere sono prodotte a spacco di 1 metro di lunghezza con tolleranza del 10% di tondello del diametro da 6 cm. in su.

Il prezzo si intende a quintale.

La legna da ardere viene allestita a metro stero, con la sopramisura di cm. 5 per 1 m. di altezza e può essere venduta anche a misura di metro stero.

La pesatura viene fatta alla pesa pubblica se questa si trova nella località di carico, ovvero misurata a "stero" o a "passo".

Le spese relative sono sempre a carico del venditore. Eventuali controlli gravano su chi li dispone.

BOSCHI CEDUI E PALI PER VIGNE

Art. 48

I boschi cedui (di acacia e di castagno) vengono trattati - con turni di 10 anni - allo scopo di utilizzo per pali da vigna, in varie maniere:

- a) “in piedi a stima di peso”: con tagli a carico del compratore, al quale andrà tutto il legname ricavato;
- b) “in piedi a peso netto”: con tagli a carico del compratore e scarti a favore dello stesso. Viene pesato e pagato solo il palo segato a misura (3-4 metri);
- c) “a peso netto di pali utili”: in tal caso il taglio è a carico del venditore che deve rendere la merce ammucciata a piè di strada; carico e trasporto sono a carico del compratore. Gli scarti sono di pertinenza del venditore.

CARBONE VEGETALE E SUGHERO

(Non è stata rilevata l'esistenza di usi)

Capitolo 4

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

- a) Pesce fresco

Art. 1

Nel centro peschereccio di Grado, il pescato viene sempre venduto secondo le singole varietà di pesce.

Nel caso di piccoli quantitativi di pesce le casse possono venire completate con prodotti ittici di diversa qualità ma di eguale valore commerciale.

Art. 2

Il pesce azzurro quali sardine, alici (o sardoni) e papaline viene contrattato alla cassa.

Il contenitore è a perdere ed il contenuto si aggira in media sui 7 kg. netti.

Art. 3

In caso di pescato eccezionale di cefali, per sveltire le operazioni di vendita, il pescato può essere venduto a cassetta.

Art. 4

Nelle contrattazioni di partite di seppie vendute in “gabbie o cestoni” - in mancanza di accordo fra le parti - viene accordato all’acquirente un calo del 3% sul peso netto.

Art. 5

Nel mercato all’ingrosso la vendita avviene mediante asta al ribasso. È facoltà del cedente di indicare sia il prezzo di partenza d’asta che di fissarne il prezzo minimo. Allo stesso è consentito altresì di ritirare la merce se il prezzo non è ritenuto soddisfacente, qualora non sia stato fissato il prezzo minimo.

- b) Cacciagione
- c) Pelli da pellicceria

Per i prodotti da b) a c) non è stata rilevata l’esistenza di usi

Capitolo 5

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

- a) Minerali metalliferi (rame, ferro, alluminio, etc.)
- b) Minerali non metalliferi (zolfo, carbon fossile, olii grezzi di petrolio, marmo, alabastro, sale marino e salgemma, etc.)

Per i prodotti da a) a b) non è stata rilevata l’esistenza di usi

Capitolo 6

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

- a) Riso brillato
- b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione
- c) Paste
Le paste vengono sempre vendute a pezzo e non a peso.
- d) Prodotti della panetteria
- e) Zucchero e prodotti dolciari
- f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie

- g) Pesci preparati
- h) Prodotti surgelati
- i) Conserve alimentari (marmellate, succhi di frutta)
- l) Latte e derivati (latte pastorizzato, yogurt, burro, formaggio, etc.)
- m) Olio d'oliva
- n) Olii e grassi vegetali per usi alimentari e industriali
- o) Olii grezzi e animali per usi alimentari e industriali
- p) Pelli grezze e residui della macellazione
- q) Vermut
- r) Alcool e liquori
- s) Birra
- t) Acque minerali, gassose e ghiaccio

Per i prodotti da a) a t), fatta eccezione per c) non è stata rilevata l'esistenza di usi

Capitolo 7

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Tabacchi lavorati

(non è stata rilevata l'esistenza di usi)

Capitolo 8

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

- a) Pelli conciate
- b) Lavori in pelle e cuoio

Per i prodotti da a) a b) non è stata rilevata l'esistenza di usi

Capitolo 9

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

- a) Filati di cotone, lana, seta, etc.
- b) Tessuti di cotone, lana, seta, etc.

Compravendita

Art. 1

“Per la vendita di filati e tessuti e per i contratti di filatura per conto terzi vengono seguiti gli usi in vigore sulla piazza di Milano”.

- c) Maglieria
- d) Cordami

Per i prodotti da c) a d) non è stata rilevata l'esistenza di usi

Capitolo 10

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

- a) Cappelli
- b) Vestiti e biancheria
- c) Calzature
- d) Guanti, ombrelli e accessori

Per i prodotti da a) a d) non è stata rilevata l'esistenza di usi

Capitolo 11

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

(Non è stata rilevata l'esistenza di usi)

Capitolo 12

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

- a) Carta e cartoni
- b) Prodotti tipografici
- c) Fonografici, apparecchi fotografici

Per i prodotti da a) a c) non è stata rilevata l'esistenza di usi

Capitolo 13

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

- a) Ghisa, ferri, acciai, etc.
- b) Alluminio e sue leghe
- c) Rame e sue leghe
- d) Argento, oro, platino e altri metalli preziosi
- e) Altri metalli
- f) Rottami di metalli vari

Per i prodotti da a) a f) non è stata rilevata l'esistenza di usi

Capitolo 14

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

- a) Macchine ed apparecchi diversi
- b) Mezzi di trasporto (velocipedi, motocicli, autoveicoli, trattori, aeromobili, natanti)

Per i prodotti da a) a b) non è stata rilevata l'esistenza di usi

Capitolo 15

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

- a) Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche
- b) Marmo, pietre ed alabastro lavorato
- c) Calce, cemento e gesso
- d) Materiali da costruzione
- e) Porcellane, maioliche e tarreglie
- f) Lavori di vetro e cristallo

Per i prodotti da a) a f) non è stata rilevata l'esistenza di usi

Capitolo 16

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

- a) Concimi chimici
- b) Anticrittogamici
- c) Saponi, glicerini, profumeria
- d) Prodotti farmaceutici
- e) Colori e vernici
- f) Materie plastiche
- g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone (benzina, petrolio, lubrificanti, coke, etc.)
- h) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole

Per i prodotti da a) a h) non è stata rilevata l'esistenza di usi

Capitolo 17

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

Pneumatici ed altre voci

(Non è stata rilevata l'esistenza di usi)

Capitolo 18

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

- a) Lampade e cavi elettrici
- b) Strumenti musicali
- c) Stracci

Per i prodotti da a) a c) non è stata rilevata l'esistenza di usi

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Capitolo 1

USI BANCARI

Operazioni di credito documentario

Art. 1

Nelle operazioni di credito documentario si osservano le “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari”, accertati dalla Camera di Commercio internazionale, il cui testo è riportato nella presente Raccolta.

Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 Codice Civile)

Art. 2

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’art. 1527 del Codice Civile.

Se il pagamento avviene a mezzo di Banca, i documenti devono essere presentati alla Banca incaricata, durante l’orario di apertura degli sportelli.

Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla Banca, all’atto della presentazione dei documenti secondo le forme d’uso (art. 1530 Codice Civile)

Art. 3

Quando il rifiuto da parte di una Banca al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Interesse di conto corrente (misura non pattuita)

Art. 4

Quando la misura degli interessi non è stata pattuita le Banche conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché degli accordi interbancari. (1)

(1) La determinazione degli interessi dal 1992 è regolata per legge: dapprima dagli artt. 4 e 5 della Legge 17.2.1992 n. 154 e, successivamente, dall’art. 117 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.

Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi. (2)

Obblighi delle Banche nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 comma 2° Codice Civile)

Art. 5

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dalle Banche, salvo diversa pattuizione, i titoli non quotati nella Borsa italiana e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo della Banca di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli. La Banca esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Deposito di titolo a custodia ed amministrazione presso Banche (misura del compenso) (art. 1838 comma 3° Codice Civile)

Art. 6

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione le Banche percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché degli accordi interbancari. (3)

Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 Codice Civile) e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente (art. 1855 Codice Civile)

Art. 7

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'articolo 1855 Codice Civile,

(2) Dal 22 aprile 2000 le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria sono stabiliti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dd. 9.2.2000 (adottata sulla base di quanto previsto dall'art. 120, comma 2°, del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 ed entrata in vigore il 22.4.2000).

(3) La determinazione del compenso dal 1992 è regolata per legge: dapprima dagli artt. 4 e 5 della Legge 17.2.1992 n. 154 e, successivamente, dall'art. 117 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.

il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito. (4)

Liquidazione interessi nelle operazioni bancarie a breve termine

Art. 8

Nelle operazioni attive e passive a breve termine in lire interne, il calcolo degli interessi da parte delle Banche è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

Nel caso di effetti scontati non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché dagli accordi interbancari. (5)

Chiusura del conto corrente e interesse composto

Art. 9

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze, o annualmente;
- c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto produce a sua volta l'interesse nella stessa misura. (6)

(4) Dal 1996 questo uso non ricorre nei rapporti tra Banca e cliente consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis Codice Civile (introdotto dall'art. 25 della Legge 6.2.1996 n. 52).

(5) La determinazione degli interessi dal 1992 è regolata per legge: dapprima dagli artt. 4 e 5 della Legge 17.2.1992 n. 154 e, successivamente, dall'art. 117 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.

(6) Dal 22 aprile 2000 le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria sono stabiliti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dd. 9.2.2000 (adottata sulla base di quanto previsto dall'art. 120, comma 2°, del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 ed entrata in vigore il 22.4.2000).

Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Art. 10

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria le Banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario

Art. 11

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare somme a disposizione di terzi e giacenti presso le Banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Accredito in conto “salvo buon fine”

Art. 12

Nell'ambito dei pagamenti che avvengono tramite procedure interbancarie, relativamente ad assegni bancari e circolari in lire ed alle disposizioni RID (Rapporti Interbancari Diretti) e RiBa (Ricevute Bancarie elettroniche) le Banche usano predeterminare, per ciascuna di dette tipologie di operazioni, il termine trascorso il quale i relativi importi sono da ritenersi definitivamente disponibili; ciò sempre che entro tale termine non sia stato effettuato l'addebito in conto per mancato incasso o si siano verificate cause di forza maggiore - ivi compreso gli scioperi del personale - e fermi restando i diritti della Banca trattaria o emittente o domiciliataria per il recupero degli importi indebitamente pagati.

In caso invece di negoziazione di titoli o documenti diversi da quelli suddetti, l'importo viene accreditato con riserva e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. È tuttavia in facoltà della banca rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 Codice Civile.

Esecuzione di incarichi ricevuti dalle Banche (art. 1856 Codice Civile)

Art. 13

Gli incarichi che le Banche operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Capitolo 2

USI DELLE ASSICURAZIONI

(Non è stata rilevata l'esistenza di usi)

Capitolo 3

USI DELLE BORSE VALORI

(Non è stata rilevata l'esistenza di usi)

TITOLO VII

ALTRI USI

Capitolo 1

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

LAVATURA E PULITURA A SECCO E A UMIDO, TINTORIA

Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione

Art. 1

Le parti, all'atto della consegna della merce, possono richiedere la verifica della stessa e pattuire le modalità per la lavorazione.

La ditta rilascia al committente un contrassegno, il quale costituisce documento per il ritiro della merce lavorata.

Responsabilità della ditta

Art. 2

La ditta deve eseguire la lavorazione ad essa affidata a regola d'arte. La ditta, durante il trattamento, deve attenersi a quanto riportato nell'etichetta, contenente la composizione del tessuto e le indicazioni per la manutenzione.

La lavorazione è eseguita sempre a rischio del cliente, in quanto la ditta non risponde dell'esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso, etc. Non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni che si verificano su stoffe tinte o lavate, per la natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione, né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili. La ditta può sempre recedere dal contratto, se attraverso un più accurato esame della merce, da eseguirsi prima della messa in lavorazione, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

La ditta non assume responsabilità per la consegna degli indumenti a persona che non si presenti munita del contrassegno di cui all'art. 1, salvo che il committente comunichi prima della consegna di cui sopra di aver subito il furto del contrassegno o di averlo smarrito e ne dia prova.

Riconsegna e verifica della merce

Art. 3

La ditta non risponde in alcun caso del deterioramento che può derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il trentesimo giorno dal termine indicato per la consegna, salvo colpa da parte sua nella conservazione.

Trascorso il termine di 30 giorni la ditta ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

Salvo patto contrario, la ditta non è tenuta a trattenere in deposito oggetti oltre un anno.

Risarcimento danni

Art. 4

La ditta è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, attribuibili a sua colpa.

LAVATURA DI BIANCHERIA

Ritiro e consegna della merce

Art. 1

Al committente, all'atto della consegna alla ditta o ritiro a domicilio degli indumenti da lavare, viene rilasciata una ricevuta con la nota dei capi consegnati o ritirati.

Per le consegne di una certa entità, affettuate da alberghi, convitti, etc. il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro e la riconsegna degli indumenti a domicilio del committente ha luogo a periodi (intervalli) prestabiliti.

Biancheria e indumenti di particolare valore

Art. 2

Il committente ha l'obbligo di segnalare alla lavanderia le biancherie e gli indumenti di particolare valore. La mancata segnalazione esonera la lavanderia da qualsiasi particolare responsabilità.

Reclami

Art. 3

I reclami da parte del committente devono essere fatti all'atto della riconsegna.

Responsabilità e risarcimento danni

Art. 4

Le lavanderie rispondono per tutti i deterioramenti non derivati dall'usura e per le perdite.

Smarrimento degli oggetti

Art. 5

Se la ditta non è in grado di riconsegnare gli oggetti affidati per la lavatura trascorsi due turni di ritiro e riconsegna, pari a 16 giorni lavorativi, gli stessi non si considerano smarriti prima del 30° giorno dalla data di consegna.

Salvo contraria stipulazione, la ditta non è tenuta a trattenere in deposito gli oggetti entro i 120 giorni.

Capitolo 2

USI MARITTIMI

NOMENCLATURA NATANTI

Art. 1

Sotto la denominazione di nave s'intendono tanto i piroscafi che i velieri. Sotto la denominazione di piroscavo, s'intendono: i piroscafi, le motonavi, le turbonavi ed in genere tutte le navi a propulsione meccanica, esclusi i velieri e compresi i motovelieri della portata superiore a 500 tonn.

Sotto la denominazione di veliero s'intendono i velieri propriamente detti, i velieri con motore ausiliario e i motovelieri della portata fino a 500 tonn.

ORMEGGIO E MOVIMENTO DELLE NAVI

Posto di ormeggio

Art. 2

Nel silenzio del contratto, la designazione del posto di ormeggio, nei limiti delle disposizioni dell'Autorità Marittima, spetta al caricatore o al ricevitore nel trasporto di carico totale o parziale omogeneo.

Nel caso di più caricatori o più ricevitori, la designazione spetta a quello o a quelli che abbiano la maggioranza del carico.

Se non si forma tale maggioranza, il vettore provvederà a scegliere l'ormeggio più opportuno, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Art. 3

La nave che resta inoperosa nelle ore notturne e festive ha l'obbligo di cedere il posto di ormeggio, per tutto il tempo che rimarrà inattiva, a quella nave che intenda in dette ore compiere operazioni commerciali, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto.

Le spese dei movimenti sono a carico della nave che li richiede.

Art. 4

La nave che, per qualsiasi causa, non svolge operazioni commerciali nelle ore normali di lavoro, con una prevedibile inoperosità superiore a 4 ore, ha l'obbligo di ceder il posto di ormeggio in favore della nave che è pronta a compiere dette operazioni, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto.

Le spese dei movimenti sono a carico della nave che li richiede.

Art. 5

La nave che abbia ultimato le operazioni commerciali ha l'obbligo di lasciare la banchina nel più breve tempo possibile e comunque non oltre due ore dalla fine delle operazioni, salva diversa disposizione dell'Autorità Marittima.

Art. 6

Qualora per una più razionale e proficua utilizzazione delle banchine si rendesse necessario spostare una nave, il relativo movimento sarà ordinato dalla Capitaneria di Porto, e le relative spese resteranno a carico della nave che lo effettua.

Ormeggio in attesa o per alleggerimento

Art. 7

Quando una nave con carico totale o parziale omogeneo non sia in grado di attraccare alla banchina designata per indisponibilità di quest'ultima, le spese per il movimento dell'ancoraggio in rada alla banchina designata, appena questa si sia resa libera, sono a carico della nave.

Quando una nave con carico totale o parziale omogeneo, nell'impossibilità di raggiungere la banchina designata per ragioni di pescaggio si ormeggia in rada e, dopo essersi alleggerita di parte del carico, esegue l'accosto a banchina, le spese relative a tale movimento sono a carico della nave.

Il tempo di sosta della nave all'ormeggio di attesa, o impiegato per l'alleggerimento, viene calcolato agli effetti delle stallie.

Ancoraggio in rada

Art. 8

Quando una nave con carico totale o parziale omogeneo si ancori in rada per indisponibilità della banchina designata dal ricevitore o per mancanza o indisponibilità di banchina d'attesa o per insufficienza di fondali in quest'ultima, le stallie cominciano a decorrere dall'avvenuto ancoraggio in rada, salvo quanto disposto dal successivo articolo 27.

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di ormeggio designato dal ricevitore non viene calcolato agli effetti delle stallie.

Spostamento nave per varo degli Italcantieri

Art. 9

In occasione del varo di una nave dagli scali o dall'uscita dello scalo-bacino degli Italcantieri, può essere necessario, per ragioni di sicurezza, disporre l'allontanamento in rada o lo spostamento ad altro ormeggio - per il periodo di tempo strettamente necessario - di una nave o più navi ormeggiate alla banchina di Portorosega. I relativi movimenti sono disposti dalla Capitaneria di Porto.

Trattandosi di movimenti disposti ed effettuati per ragioni di sicurezza, le spese ad essi relative sono a carico delle navi che li eseguono. Il tempo relativo a tali movimenti viene dedotto dal calcolo delle stallie.

Spese di ormeggio

Art. 10

Le spese di primo ormeggio competono alla nave. La nave sopporta altresì le spese relative ai movimenti ordinati dall'Autorità Marittima per ragioni di sicurezza, per una migliore utilizzazione commerciale della banchina, per calamità o per la prevenzione di quest'ultima, in occasione di pubbliche manifestazioni, per fare posto alle navi della Marina Militare, o per altre ragioni di forza maggiore.

Se il movimento della nave richiesto dal caricatore o dal ricevitore viene eseguito in ore lavorative, nessun compenso speciale spetta all'equipaggio. Il tempo impiegato per tale movimento viene conteggiato agli effetti delle stallie.

RIMORCHIO

Servizio rimorchio - pilotaggio ed ormeggio

Art. 11

Per il servizio di rimorchio, pilotaggio ed ormeggio si osservano le disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone, in vigore al momento della prestazione.

ORARIO DI LAVORO

Orario di lavoro in porto

Art. 12

L'orario di lavoro in porto si effettua come da regolamento interno.

CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE MERCI

Misurazione delle merci

Art. 13

Il vettore ha facoltà di far accertare da un perito misuratore la misura delle merci per le quali il nolo si calcola in base al volume. Tale calcolo viene effettuato in base alla lunghezza, larghezza ed altezza massima dei colli a, per quelli di forma irregolare, col metodo del massimo parallelepipedo circoscritto ai colli.

Spese di misurazione e pesatura

Art. 14

La spesa di pesatura è a carico del caricatore, quando il nolo deve essere pagato sul peso consegnato.

La spesa di misurazione e pesatura per i legnami, se richiesta dal capitano, è a carico della nave.

Domanda di caricazione

Art. 15

Per imbarcare una merce il caricatore è tenuto a presentare al vettore domanda di caricazione. Qualora tale domanda contenga l'indicazione di una linea determinata, il vettore è tenuto ad imbarcare la merce con una nave della linea indicata nella domanda stessa.

Qualora ciò non fosse possibile, il vettore ne informerà il caricatore.

Caricazione sopra coperta

Art. 16

L'imbarco della merce sopra coperta avviene solo col consenso del caricatore, esclusi i legnami dolci per i quali è ammessa la caricazione sopra coperta per un terzo circa. La merce caricata sopra coperta viaggia a suo rischio.

Ricevuta di bordo

Art. 17

L'imbarco della merce avviene normalmente contro il rilascio di una ricevuta di bordo firmata dal capitano o da chi per esso. La ricevuta di bordo è un documento provvisorio che serve per il ritiro della polizza di carico.

Imbarco da terra

Art. 18

La merce da imbarcarsi dalle banchine deve essere portata sotto il bordo della nave, a cura, spese e rischio del caricatore, restando la spesa per l'eventuale uso di gru a carico della merce.

Deposito a terra

Art. 19

L'autorità marittima potrà consentire lo sbarco di merci a terra previo pagamento dei prescritti diritti.

Sbarco di merci alla rinfusa

Art. 20

Quando lo sbarco di cereali, semi oleosi, vallonee ed altri articoli affini, giunti alla rinfusa, avviene in sacchi, il ricevitore fornisce i sacchi che sono riempiti e legati a sue spese.

Qualora parte della rinfusa sia insaccata per ragioni di stivaggio, la tagliatura o slegatura e vuotatura dei sacchi fermacarico, se richiesta, si effettuano a spese del ricevitore.

Sbarco di merci in sacchi

Art. 21

Sacchi di cereali, granaglie, copra ed altri articoli affini, che al momento dello sbarco si trovino in condizioni di non poter essere ulteriormente manipolati, vengono sostituiti con altri sacchi forniti dal ricevitore, in difetto di che la nave ha facoltà di provvedere a spese di quest'ultimo.

Apertura e chiusura dei boccaporti

Art. 22

Per consegne sottoparanco, le operazioni di apertura e chiusura dei boccaporti sono a carico della nave.

Nel caso di clausola F.I.O. (vedi Appendice), sono a carico della nave soltanto le operazioni di prima apertura e di ultima chiusura dei boccaporti, salvo diverse condizioni contrattuali.

Contestazioni sulla rata di imbarco o sbarco

Art. 23

In caso di contestazione sulle possibilità di imbarco e sbarco, decide di volta in volta la Capitaneria di Porto, tenuto conto dell'indicazione della nave, del genere della merce, delle condizioni meteorologiche, dell'efficienza delle attrezzature portuali e meccaniche.

Spese di stivaggio, distivaggio e paleggio

Art. 24

Le spese di stivaggio e distivaggio, nonché paleggiatura tanto per i piroscafi che per i velieri sono regolate dal contratto di trasporto.

STALLIE E CONTROSTALLIE

Decorrenza delle stallie

Art. 25

Nel silenzio del contratto o della polizza di carico, le stallie, per i piroscafi, velieri e motovelieri, decorrono, sempre che la nave sia in libera pratica, dalle ore 13, se il capitano o chi per esso ha dichiarato per iscritto o verbalmente al caricatore o al ricevitore la prontezza della nave entro le ore 12; e dalle ore 8 del giorno successivo se tale dichiarazione è stata fatta entro le ore 17.

Calcolo delle stallie

Art. 26

Nelle stallie non si calcolano le domeniche, le feste legali, i giorni o frazioni di giorni dichiarati non lavorativi dall'Autorità Marittima, salvo che non sia convenuto di calcolare le stallie in "giorni correnti".

Controstallie per piroscafi non di linea

Art. 27

Allo scadere delle stallie il capitano è tenuto ad accordare verso corrispondente compenso, controstallie per il termine necessario al compimento delle operazioni di imbarco e di sbarco, fino al massimo di altrettanti giorni quanti sono quelli fissati per le stallie.

Calcolo delle controstallie

Art. 28

L'applicazione delle controstallie avviene sempre per giorni correnti.

Le controstallie vengono calcolate a giorni interi ed a frazioni di giorno secondo le ore impiegate.

Il corrispettivo delle controstallie è da pagarsi anticipatamente per giorno.

Lavoro straordinario

Art. 29

Il caricatore o il ricevitore hanno facoltà di effettuare le operazioni di imbarco e sbarco oltre l'orario lavorativo normale e nei giorni festivi. In tale caso sono a carico le maggiori spese, eccettuate quelle dell'equipaggio.

NOLI E COMPETENZE VARIE

Calcolo del nolo

Art. 30

Se il nolo è pattuito pagabile in ragione di un determinato peso, misura e quantitativo, esso è da pagarsi sul peso, sulla misura o sul quantitativo della merce consegnata.

Per i carichi completi il nolo è da pagarsi immediatamente dopo la consegna: spetta però al capitano il diritto di avere degli acconti in ogni momento in ragione e corrispondenza della parte del carico già consegnata.

Per i carichi generali il nolo è da pagarsi prima della consegna della merce.

Modalità del pagamento del nolo

Art. 31

Tanto per i carichi completi che per quelli generali, quando nel contratto di noleggio o nelle polizze il nolo è pattuito in valuta estera, esso viene pagato nella valuta indicata in polizza nelle forme previste dalle norme valutarie vigenti.

Se il nolo, pattuito in valuta estera, viene pagato in lire italiane ai sensi delle norme valutarie vigenti, si applica il cambio medio ufficiale della giornata feriale precedente l'arrivo della nave.

Diritti di Agenzia

Art. 32

L'armatore è tenuto a corrispondere all'agente raccomandatario, quale corrispettivo per le sue prestazioni, il compenso stabilito nella tariffa emanata dalla Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi.

Provvigione sui noli

Art. 33

Per i contratti di trasporti marittimi a carico completo, spetta al mediatore una provvigione (refazia) stabilita in misure diverse a seconda della natura del carico e della sua destinazione, nonché se si tratti di trasporto con nolo “pagato” o “assegnato” le suddette “refazie” sono a carico dell’armatore e vengono calcolate in base al nolo lordo.

SPEDIZIONE E TRANSITO

Responsabilità dello spedizioniere

Art. 34

Lo spedizioniere non risponde per ritardi, danni, perdite, avarie ed altre conseguenze derivanti da casi provati di forza maggiore, da vizio inerente alla merce, da insufficiente e difettoso imballaggio, né per rotture di fragili e spandimento di liquidi, salvo il caso di manifesta negligenza (uso contrattuale).

Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico

Art. 35

Lo spedizioniere è responsabile delle annotazioni da lui accettate ed apposte dall’Amministrazione ferroviaria sulle lettere di vettura di merce in partenza per ferrovia o dalle compagnie di navigazione sulle polizze di carico di merce imbarcata soltanto nel caso che dette annotazioni siano dipendenti da fatti a lui imputabili. Non ne risponde quando le annotazioni dipendano da vizio proprio della merce, da insufficienza o difetti degli imballaggi o della effettuata apertura di colli per le verifiche doganali del contenuto (uso contrattuale).

Responsabilità per fatto altrui

Art. 36

Lo spedizioniere che si sia impegnato a rispondere per fatti che riguardano le amministrazioni alle quali deve fare capo per l’espletamento del mandato, assume soltanto le responsabilità cui le amministrazioni stesse sono tenute nei suoi confronti per legge, regolamenti e condizioni (uso contrattuale).

ASSICURAZIONI

Avaria

Art. 37

In caso di avaria alle merci, lo spedizioniere fa constatare il danno dal competente perito e con l'intervento di un rappresentante della compagnia assicuratrice quando la merce è assicurata, ma non è responsabile della mancata constatazione dell'avaria se questa non è esternamente visibile.

Le spese relative alla constatazione dell'avaria sono a carico della merce (uso contrattuale).

Commissario di avaria

Art. 38

Il Commissario di avaria, in caso di avaria alla nave o al carico, a richiesta degli interessati, interviene col solo compito di far accertare il danno, rilasciando certificato di avaria con la clausola "sotto riserva di tutti i diritti degli assicuratori e salve e impregiudicate le condizioni della polizza di assicurazione" oppure con altra clausola equivalente.

Capitolo 3

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

(Non è stata rilevata l'esistenza di usi)

Capitolo 4

USI NEI TRASPORTI AEREI

(Non è stata rilevata l'esistenza di usi)

Capitolo 5

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

(Non è stata rilevata l'esistenza di usi)

Capitolo 6

USI NELLA CACCIA

Art. 1

È vietata la caccia con fucile a più di due colpi.

Art. 2

I capi, indipendentemente da chi li ha uccisi, nelle riserve comunali vengono suddivisi fra gli appartenenti al gruppo, con precedenza di scelta da parte di chi li ha abbattuti.

Art. 3

È obbligatorio far uso di cani ubbidienti ed addestrati.

Art. 4

In caso di selvatico ferito, il capo ritrovato appartiene al cacciatore che lo ha ferito.

Art. 5

Nella caccia selettiva al capriolo, esercitata normalmente con fucile a canna rigata e non in battuta, il trofeo appartiene al cacciatore che ha abbattuto il capo.

La volpe appartiene al cacciatore che l'ha abbattuta.

Nella caccia al cinghiale è consentito l'uso di fucile a canna rigata ed a canna liscia, anche con munizione spezzata.

La testa e la pelle appartengono al cacciatore che ha abbattuto l'animale.

Capitolo 7

USI ALBERGHIERI

Ambito di applicazione

Art. 1

Gli usi di cui al presente capitolo si applicano ai contratti relativi alle prestazioni alberghiere, intendendosi per tali quelle disciplinate dall'art. 1

- L.R. n. 17 del 18.4.1997 e comunque stipulati da strutture ricettive turistiche.

Forma del contratto

Art. 2

Il contratto viene stipulato oralmente o mediante scambio di corrispondenza, che avvenga con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico. Il contratto si intende concluso con l'accettazione da parte dell'albergatore.

Prenotazione

Art. 3

Ogni prenotazione precisa la data di arrivo e quella di partenza. L'albergatore può richiedere una caparra. Per le prenotazioni prive di caparra, l'albergatore può fissare un'ora entro la quale il cliente deve presentarsi in albergo o comunicare eventuali ritardi; decorsa tale ora la prenotazione si intende annullata.

Caparra

Art. 4

Generalmente viene corrisposta una caparra, come minimo pari al prezzo della camera per un pernottamento e comunque proporzionata ai servizi richiesti. La caparra ha natura confirmatoria per l'albergatore e penitenziale per il cliente. Qualora sia stata corrisposta la caparra, il mancato arrivo del cliente dà diritto all'albergatore di incamerare la caparra e di annullare l'impegno della prenotazione, fatto salvo quanto previsto nell'art. 7.

Inizio e termine della prestazione alberghiera

Art. 5

Fatti salvi accordi diversi, la camera viene messa a disposizione del cliente dalle ore 14.00 del giorno di arrivo e deve essere lasciata libera entro le ore 11.00 del giorno di partenza. La somministrazione del vitto nel trattamento di pensione completa, ha inizio indifferentemente con la seconda colazione (mezzogiorno) o pranzo (sera) del giorno di arrivo e termina rispettivamente con la prima colazione o con la seconda colazione del giorno di partenza.

Inadempienza dell'albergatore

Art. 6

Ove l'albergatore non metta a disposizione del cliente il Servizio pattuito alla data pattuita, il cliente ha diritto alla riscossione della doppia caparra, salvi eventuali accordi diversi e salva la prova di eventuali maggiori danni patrimoniali.

Mancato arrivo del cliente alla data fissata

Art. 7

In caso di mancato arrivo del cliente alla data fissata, e solo nel caso di esistenza di una caparra, l'albergatore ha il dovere di conservare l'alloggio sino alle ore 11.00 del giorno successivo a quello del previsto arrivo.

Partenza anticipata del cliente o ritardato arrivo

Art. 8

In caso di ritardato arrivo o di partenza anticipata del cliente, non dovuti a inadempienza contrattuale dell'albergatore, questi, fatti salvi accordi diversi, ha diritto al corrispettivo della sola camera per tutto il periodo concordato e non fruito; in tal caso la camera resta a disposizione del cliente.

È facoltà dell'albergatore di utilizzare la camera con l'obbligo di restituire all'originario cliente l'importo corrispondente al periodo dell'utilizzo.

Computo dei giorni di pensione

Art. 9

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 e premesso che il giorno di pensione completa è comprensivo di pernottamento, prima colazione (mattino), seconda colazione (mezzogiorno) e pranzo (sera), il computo dei giorni di pensione avviene nel modo sotto indicato.

Ove il periodo di pensione concordato sia espresso con due date di calendario, la prima indica il giorno di arrivo e di inizio della pensione e la seconda il giorno di partenza; in tal caso i giorni di pensione si computano dal giorno di arrivo sino al giorno antecedente a quello di partenza.

Ove il periodo di pensione concordato sia espresso con una data di calendario (che assume valore di data d'arrivo e d'inizio della pensione)

ed un numero di giorni di pensione, il cliente ha diritto di fruire d'un numero di pernottamenti e di somministrazione di vitto giornaliero pari al numero di giorni di pensione concordati ed ha il dovere di corrispondere il corrispettivo.

Il prezzo di pensione completa, mezza pensione o camera e colazione non comprende le bevande, tranne quelle inerenti la prima colazione concordate tra le parti.

Pasti fuori pensione

Art. 10

Nel rapporto di pensione completa o mezza pensione al cliente non è dovuta alcuna detrazione per i pasti non consumati in pensione; è in suo diritto, con preavviso, chiedere in sostituzione il cestino da viaggio.

INDICE DELLE MATERIE

Presentazione	pag.	5
USI PROVINCIALI	”	7
TITOLO I	”	9
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE		
TITOLO II	”	13
COMUNIONI TACITE FAMILIARI		
TITOLO III	”	15
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI		
CAPITOLO 1 - Compravendita	”	17
CAPITOLO 2 - Locazione	”	17
TITOLO IV	”	19
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI		
TITOLO V	”	21
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI		

CAPITOLO 1 - Prodotti della zootecnia	pag.	23
CAPITOLO 2 - Prodotti dell'agricoltura	"	31
CAPITOLO 3 - Prodotti della silvicoltura	"	41
CAPITOLO 4 - Prodotti della caccia e della pesca	"	59
CAPITOLO 5 - Prodotti delle industrie estrattive	"	60
CAPITOLO 6 - Prodotti delle industrie alimentari	"	60
CAPITOLO 7 - Prodotti dell'industria del tabacco	"	61
CAPITOLO 8 - Prodotti dell'industria delle pelli	"	61
CAPITOLO 9 - Prodotti delle industrie tessili.	"	61
CAPITOLO 10 - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento	"	62
CAPITOLO 11 - Prodotti delle industrie del legno	"	62
CAPITOLO 12 - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche	"	62
CAPITOLO 13 - Prodotti delle industrie metallurgiche	"	63
CAPITOLO 14 - Prodotti delle industrie meccaniche	"	63
CAPITOLO 15 - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	"	63
CAPITOLO 16 - Prodotti delle industrie chimiche	"	64
CAPITOLO 17 - Prodotti delle industrie della gomma elastica	"	64
CAPITOLO 18 - Prodotti di industrie varie	"	64

TITOLO VI	"	65
----------------------------	---	----

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAPITOLO 1 - Usi bancari	"	67
CAPITOLO 2 - Usi delle assicurazioni	"	71
CAPITOLO 3 - Usi delle Borse Valori	"	71

TITOLO VII	"	73
-----------------------------	---	----

ALTRI USI

CAPITOLO 1 - Prestazioni varie d'opera e di servizi (lavatura e pulitura a secco ed a umido, tintoria)	"	75
CAPITOLO 2 - Usi marittimi	"	78

CAPITOLO 3 - Usi nei trasporti terrestri	pag.	87
CAPITOLO 4 - Usi nei trasporti aerei	"	87
CAPITOLO 5 - Usi nella cinematografia	"	87
CAPITOLO 6 - Usi nella caccia	"	88
CAPITOLO 7 - Usi alberghieri	"	88
APPENDICE	"	93
I - Parametri di riferimento per la mediazione in uso nella provincia di Gorizia	"	95
II - Appendice agli usi marittimi	"	101
III - INCOTERMS - Regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali	"	107
IV - Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari	"	211
V - Norme uniformi relative agli incassi	"	257
VI - Regolamento di conciliazione ed arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi	"	275